Allegato delibera di C.C. n. 11 del 15-03-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo Pepe)

(Allegato alla Delibera di C.C: n.11 del 15/03/2016)

"Il regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e della compartecipazione dei servizi sociali dei Comuni del Rhodense"

PARTE INTRODUTTIVA

Articolo 1 – Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento quadro che disciplina le modalità degli interventi e del compartecipazione dei servizi sociali dei Comuni del Rhodense è conforme alle norme cui alle seguenti leggi e disposizioni speciali:

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.

- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori".
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012
- DGR della Regione Lombardia n.X/2941 del 19/12/2014 recante "Approvazione del documento - Un Welfare che crea valore per le persone, le famiglie e le comunità. Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017"
- DGR X/3230 del 06/03/2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013"
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuti dei Comuni dell'Ambito Territoriale Rhodense
- Regolamenti dei Comuni dell'Ambito Territoriale Rhodense

PARTE PRIMA - PRINCIPI

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle compartecipazioni dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale del Rhodense (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago).
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni determinano, in relazione al documento triennale Piano Sociale di Zona, gli obiettivi e le strategie per la definizione del sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.

Articolo 3 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambit del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali ch competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambit territoriale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materi di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare a cittadini residenti il soddisfacimento di un adeguato livello di assistenza protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto de criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successiv modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e nei limiti dell risorse disponibili.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono d promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire fenomeni di:

- emarginazione sociale
- devianza
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome de cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate a livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 4 - Finalità dei servizi sociali

1.I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2.Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 5 - La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, definiti all'interno del documento triennale Pano Sociale di Zona, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. I Comuni appartenenti all'ambito distrettuale e lo stesso ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 6 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo sei della legge regionale n. 3/2008, accede alla rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie riguardanti ai Comuni dell'Ambito Territoriale Rodense.
a) I cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito;
b) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativado 25 luglio 1998, n. 286 S.E.I. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 7 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia alla successiva parte.

3.Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizio sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultim sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e p quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazio ed integrazione con gli attori a vario titolo coinvolti nel sistema di welfare local l'accesso alla rete delle unità di offerta, nell'ambito delle competenze in capo Comuni dell'Ambito, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogn delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determina da:

a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
b) inabilità o disabilità;
c) situazione socio-economica

PARTE SECONDA - L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 8 - L'accesso alla rete dei servizi

1.In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comun dell'Ambito realizzano l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale competente per:

a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali sociosanitarie dei Comuni dell'Ambito;

b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e su relativi costi;

c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione de procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Attivazione su domanda

1.L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2.Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni assumono un modello di domanda dedicato per ogni singolo servizio, il quale dovrà essere presentato agli appositi sportelli per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle

certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990[1].

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 10 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;

b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;

c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;

d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 11 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

a) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;

b) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;

c) la situazione familiare;

d) l'indagine sulle condizioni socio economiche della rete parentale fino al 2 grado;

e) il contesto abitativo e sociale;

f) la situazione lavorativa;
g) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
h) la situazione debitoria del nucleo familiare (mutui, finanziamenti, altr tipologie di contratti, morosità sia su servizi pubblici che di altra natura)
i) la disponibilità personale di risorse di rete;
j) informazioni sui beni registrati e su eventuali diritti di godimento disposizione della famiglia;
k) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare.

Concorrono inoltre alla valutazione:

- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucle familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante l condizione di bisogno.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base de quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'art. 6, c.2 del present regolamento.

Articolo 12 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa i carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato d intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato co l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona ch ha presentato la domanda.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento vien adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno de contratto sociale:

a) gli obiettivi del programma;
b) le risorse professionali e sociali attivate;
c) gli interventi previsti;
d) la durata;
e) gli strumenti di valutazione;
f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
g) le risorse economiche
h) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dall deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla bas dell'I.S.E.E.;
i) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta de contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste d progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, l comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche l

collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 13 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale , nei limiti delle risorse disponibili, il servizio sociale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 14 - Valutazione multiprofessionale

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale, il servizio si farà carico di organizzare un incontro invitando gli altri attori a vario titolo coinvolti nella valutazione Nucleo Psichiatrica, ASST) siano quest' ultimi previsti o meno da appositi protocolli territoriali o intese conseguenti da disposizioni regionali.

Articolo 15 - Cessazione presa in carico

1. Il servizio sociale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati e conseguente termine del progetto di cui al precedente art. 11, c.3;
b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato, in presenza di un mancato adempimento dell'utente per le disposizioni previste dal contratto;
c) trasferimento della residenza.
d) decesso

Articolo 16 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di

diniego;
b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle moda
previste dal vigente regolamento comunale.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito operano il trattamento di d
personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle prop
attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'appos
regolamento di ogni Comune nonché dalla normativa nazionale di riferiment
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei serv
delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 18 - Il rapporto con il cittadino

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza de
procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela de
riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Ogni Comune dell'Ambito ha attivo un ufficio di servizio sociale c
garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei serv
socio-sanitari ed educativi.
3. Al fine di facilitare gli accessi le persone interessate devono rivolgersi
servizio sociale del proprio comune di residenza. I Comuni dell'Amb
agevolano l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.
4. In particolare, i Comuni si pongono quali obiettivi, nei limiti delle riso
disponibili, di:

- ☐ contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
- ☐ fornire incaricati professionali competenti e costantemente aggiornati
- ☐ fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
- ☐ contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singol
  Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

Articolo 19 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità
disciplinate dal vigente specifico Regolamento e dalla Legge 241/1990, a
chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi
sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea
e specifica motivazione, di esserne titolare

PARTE TERZA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 20 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempiuto l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:
   - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sentito il parere del servizio sociale di base in merito a situazioni particolari;
   - agisce per il recupero del credito
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 21 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
   - I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
   - I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
   - Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
   - Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
   - Dichiarazione sostituiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
   - "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse

soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitar nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate a generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particol requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufru delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e da altre disposizioni vigenti;
- "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni soci agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natu sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonom ovvero interventi in favore di tali soggetti:
  - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favor l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenzia incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte persone non assistibili a domicilio;
  - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natu economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucl familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcu compartecipazione da parte dell'utenza.
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- Quota minima: è il valore di una quota da corrisponde indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economic Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spes per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 22 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentan le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 Luglio di ogn anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazion concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unic comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 23 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovver di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilar

la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 24 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, qualora il cittadino presenti una situazione familiare atipica, ovvero una situazione in cui:

- uno dei componenti del nucleo risulti irreperibile e/o impossibilitato a fornire le informazioni necessarie alla compilazione del nucleo;
- uno dei componenti del nucleo abbia un atteggiamento non collaborante nei confronti del cittadino che ha a carico l'onere della presentazione della documentazione ISEE completa in ogni sua parte;

potrà presentare istanza per il rilascio della dichiarazione di estraneità ai sensi del successivo art. 26, necessaria a completare la dichiarazione sostitutiva unica.

Articolo 25 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 26 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comu richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazio del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno d trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta parte delle persone interessate.

Articolo 27 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai f dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economi nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazio sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazio agevolate a favore di minorenni) ai sensi del DPCMM 159/13, il servizio social previa istanza formale presentata da parte delle persone interessate, p rilasciare la dichiarazione di estraneità almeno nei seguenti casi:
- nuclei familiari con figli minorenni e in presenza di genitori non coniugati e n conviventi, previa acquisizione di un'autodichiarazione da parte del genito richiedente dalla quali risulti:

- genitore non reperibile
- genitore non collaborante nonostante diversi e ripetu solleciti;
- presenza di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi maltrattamenti e/o violenze subiti dal genitore richiedente e altri componenti il nucleo familiare;
- genitore inadempiente relativamente al versamento deg alimenti per il mantenimento dei figli. L'inadempimento p essere dimostrato dalla presenza di una denuncia alle autori preposte.

2. In casi diversi da quelli di cui al punto precedente, la dichiarazione, se n accertata in sede giurisdizionale, può essere rilasciata dai servizi sociali presenza di elementi probatori valutati dagli assistenti sociali di riferimento.

Articolo 28 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito su servizi socio-assistenziali

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da lo delegati, dei Comuni dell'Ambito.
2. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamen volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazio ai costi da parte delle persone residenti nei Comuni dell'Ambito.
3. I Comuni, nella definizione degli atti programmatori, riferiti ai servizi soci assistenziali previsti nel Piano di Zona, recepiscono le decisioni de Assemblea dei Sindaci di Ambito.
4. Nella fase di prima applicazione, i Comuni recepiscono i criteri stabi dall'Assemblea entro il termine del nuovo Piano di Zona 2015 – 2017 (entro termine di un anno – entro il termine di due anni).

Articolo 29 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa de

interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;

b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;

c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;

d) l'eventuale quota minima di contribuzione;

e) l'I.S.E.E. iniziale;

f) l'I.S.E.E. finale;

g) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

- ❖ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
- ❖ ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 30 - Lista di attesa

1. La lista d'attesa sarà elaborata per ogni singolo servizio e/o intervento facendo riferimento alle proprie specifiche disposizioni regolamentari.

Articolo 31 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 – Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogeneizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 33 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 34 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che ritenu opportune.

Articolo 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo della deliberazione di adozione, ai sensi del vigente Statuto Comunale art. 4 comma 5.

ALLEGATO 1 – COMUNE DI ARESE

COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Articolo 1 - Servizi per la prima infanzia - Asilo Nido

1. L'Asilo Nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini in eta' 6-36 mesi.

2. Ai fini della definizione delle tariffe, la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei regolamenti comunali vigenti, determina annualmente la struttura di contribuzione alla spesa da parte degli utenti, sulla base dell'ISEE familiare, prevedendo quanto segue:

a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;

b) la contribuzione minima e massima (tariffe) a carico dell'utente;

c) la struttura di contribuzione secondo le seguenti modalità:

i) sistema per fasce differenziate delle quote di compartecipazione (scaglioni/soglie ISEE)

ii) ovvero sistema secondo il metodo della progressione lineare (personalizzazione della tariffa)

iii) ovvero sistema misto che comprenda in maniera modulare i sistemi di cui al punto i) e ii).

Articolo 2 - Servizi scolastici – Ristorazione scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di Ristorazione Scolastica presso le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

2. Lo scopo del servizio è di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

3. Ai fini della definizione delle tariffe, la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei regolamenti comunali vigenti, determina annualmente la struttura di contribuzione alla spesa da parte degli utenti, sulla base dell'ISEE familiare, prevedendo quanto segue:

a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;

b) la contribuzione minima e massima (tariffe) a carico dell'utente;

c) la struttura di contribuzione, secondo le seguenti modalità, in relazione all'ISEE familiare:

i) sistema per fasce differenziate delle quote di compartecipazione (scaglioni/soglie ISEE)

ii) ovvero sistema secondo il metodo della progressione lineare (personalizzazione della tariffa)

iii) ovvero sistema misto che comprenda in maniera modulare entrambi sistemi ai punti succitati i) e ii).

Articolo 3 - Servizi integrativi scolastici (Pre/Post Scuola e Trasporto Scolastico)

1. I servizi integrativi scolastici contemplano le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale a favore di alunni e studenti allo scopo di consentire e favorire l'accesso al diritto alla studio da parte degli stessi e delle loro famiglie.

2. Ai fini della definizione delle tariffe, la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei regolamenti comunali vigenti, determina annualmente la struttura di contribuzione alla spesa da parte degli utenti sulla base dell'ISEE familiare, prevedendo quanto segue:

a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;

b) la contribuzione minima e massima (tariffe) a carico dell'utente;

c) la struttura di contribuzione, secondo le seguenti modalità, in relazione all'ISEE familiare:

i) sistema per fasce differenziate delle quote di compartecipazione (scaglioni/soglie ISEE)

ii) ovvero sistema secondo il metodo della progressione lineare (personalizzazione della tariffa)

iii) ovvero sistema misto che comprenda in maniera modulare entrambi sistemi ai punti succitati i) e ii).

Articolo 4 - Servizi ricreativi (Centri Ricreativo Diurno Estivo)

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste.

2. Ai fini della definizione delle tariffe, la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei regolamenti comunali vigenti, determina annualmente la struttura di contribuzione alla spesa da parte degli utenti sulla base dell'ISEE familiare, prevedendo quanto segue:

a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;

b) la contribuzione minima e massima (tariffa) a carico dell'utente;

c) la struttura di contribuzione, secondo le seguenti modalità, in relazione all'ISEE familiare:

i) sistema per fasce differenziate delle quote di compartecipazione (scaglioni/soglie ISEE)

ii) ovvero sistema secondo il metodo della progressione lineare (personalizzazione della tariffa)

iii) ovvero sistema misto che comprenda in maniera modulare entrambi sistemi ai punti succitati i) e ii).